

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)  
11 luglio 1996

Causa T-170/95

**Paolo Carrer**  
**contro**  
**Corte di giustizia delle Comunità europee**

«Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice –  
Decisione della commissione giudicatrice che constata  
il mancato superamento della prova orale da parte di un candidato –  
Principio della parità di trattamento – Violazione del bando di concorso –  
Valutazione della commissione giudicatrice»

Testo completo in italiano . . . . . II - 1071

**Oggetto:** Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della prova orale del concorso per esami interno all'istituzione CJ 51/93, l'annullamento delle decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina in base all'elenco di riserva stilato dalla commissione giudicatrice del suddetto concorso e l'annullamento della decisione 15 giugno 1995 del comitato per i reclami, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente.

**Esito:** Rigetto.

## Sunto della sentenza

Il ricorrente, dipendente della Corte di giustizia, veniva ammesso a partecipare al concorso per esami interno all'istituzione CJ 51/93. Per la prima, seconda e terza prova scritta egli sceglieva l'italiano e, per la quarta, il francese. Per la prova orale egli sceglieva l'italiano come prima lingua.

Con nota 19 dicembre 1994 egli veniva informato del fatto di non essere stato iscritto nell'elenco di riserva. Con memorandum 17 gennaio 1995 egli chiedeva che gli fossero comunicati i suoi risultati per il complesso delle prove del concorso. Con nota 20 gennaio 1995, il ricorrente veniva informato del punteggio che gli era stato attribuito per ciascuna delle prove. Dal documento si ricavava che egli non aveva ottenuto un punteggio sufficiente nella prova orale. Con memorandum 14 marzo 1995, il ricorrente proponeva un reclamo avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverlo nell'elenco di riserva redatto a conclusione delle prove. Il 15 giugno 1995 il reclamo veniva respinto.

### Nel merito

#### *Sul motivo fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento*

Il Tribunale constata che due dei tre membri della commissione giudicatrice possiedono buone conoscenze della lingua italiana. Peraltro, anche se, tra i dodici candidati iscritti nell'elenco di riserva, sei, due dei quali di lingua materna italiana, hanno scelto l'italiano per la prova orale, il ricorrente non allega che lo svolgimento di tali prove orali abbia condotto alla formulazione di riserve da parte dei candidati interessati. Il ricorrente si è quindi limitato a mettere in discussione le affermazioni della convenuta senza addurre il minimo elemento di prova in contrario che

consentisse di accogliere la tesi della violazione del principio della parità di trattamento (punti 26-29).

*Sul motivo fondato sulla violazione del bando di concorso*

La commissione giudicatrice dispone, nell'ambito delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal bando di concorso, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la determinazione delle modalità di svolgimento di un concorso e del contenuto dettagliato delle prove previste. Il giudice comunitario può sindacare lo svolgimento di un esame solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l'imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Del pari non spetta al giudice comunitario sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d'esame, a meno che questo non esca dall'ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estraneo agli scopi dell'esame o del concorso (punto 37).

Riferimento: Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 22); Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens e a./Commissione (Racc. pag. 1819, punto 14); Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549, punto 27); Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407, punto 121)

Il solo fatto che un membro della commissione giudicatrice legga domande preparate in precedenza non può essere considerato elemento integrante gli estremi di una violazione del bando di concorso. Al contrario, la preparazione di domande scritte per la prova orale garantisce la parità di trattamento dei candidati, i quali debbono, in tal modo, rispondere a domande di difficoltà analoga. Per di più, da tale comportamento non può in nessun caso trarsi la conclusione che i membri della commissione giudicatrice possedessero una conoscenza insufficiente della lingua italiana. Inoltre, la circostanza di non aver posto domande ulteriori né di aver proceduto ad un approfondito scambio di opinioni con il ricorrente non ha impedito alla commissione giudicatrice di valutare le cognizioni dei candidati nel rispetto della finalità stessa del bando di posto vacante e non può nemmeno costituire prova

di una scarsa padronanza dell'italiano da parte dei membri della commissione stessa (punti 39 e 40).

*Sul motivo fondato su un errore manifesto di valutazione*

I giudizi che una commissione giudicatrice esprime in sede di valutazione delle cognizioni e delle attitudini dei candidati sono di natura comparativa. Dette valutazioni nonché le decisioni mediante le quali la commissione giudicatrice constata il mancato superamento di una prova da parte di un candidato costituiscono espressione di un giudizio di valore in merito alla prestazione fornita dal candidato in occasione della prova e s'inseriscono nell'ampio potere discrezionale della commissione medesima. Esse non possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario se non nel caso di violazione evidente delle norme disciplinanti l'attività della commissione giudicatrice (punto 49).

Riferimento: Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione (Racc. pag. 957, punto 53); Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91, T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 48); Tribunale 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimley-Smith/Commissione (Racc. PI pag. II-637, punto 63)

Nella presente fattispecie, nel valutare le cognizioni professionali dei candidati nonché le loro attitudini e motivazioni, la commissione giudicatrice doveva fondarsi, in modo esclusivo ed autonomo, sulle sole prestazioni dei candidati, conformemente alle disposizioni contenute nel bando di concorso. Le valutazioni e i giudizi ottenuti dal ricorrente nel suo rapporto informativo e il fatto che egli sia stato in servizio presso la cancelleria della Corte non costituiscono prove inconfutabili di un livello determinato di cognizioni professionali e non permettono nemmeno di supporre che egli abbia fornito risposte soddisfacenti in occasione della prova orale. Per di più, il rapporto informativo fa riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente nella categoria C e non si può in nessun caso ritenere che esso attesti il possesso delle

capacità necessarie per accedere alla categoria B. Infine, nemmeno l'asserita somiglianza tra la terza prova scritta e la parte della prova orale concernente le cognizioni professionali nonché il fatto di aver superato la suddetta prova scritta consentono di presumere che il ricorrente abbia fornito una buona prestazione in occasione della prova orale (punti 50-52).

Riferimento: causa Michaël-Chiou/Commissione, già citata, punto 50; Tribunale 15 febbraio 1996, causa T-125/95, Belhanbel/Commissione (Racc. PI pag. II-115, punto 33)

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**